

COMUNE DI ISSIME GEMEINDEVERWALTUNG ÉISCHEME

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AUGSCHTLANN**



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 02.05.2023



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28.06.1991

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 01.10.2001

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20.12.2001

Bollettino ufficiale regionale n. 17 del 16.04.2002

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22.12.2003

Bollettino ufficiale regionale n. 9 del 02.03.2004

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22.03.2017

Bollettino ufficiale regionale n. 23 del 23.05.2017

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2021

Bollettino ufficiale regionale n. 4 del 25.01.2022

Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 02.05.2023



Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Fonti.....	5
Articolo 2 – Principi fondamentali	5
Articolo 3 - Finalità	6
Articolo 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.	7
Articolo 5 - Nomine, principio della pari opportunità.	7
Articolo 6 - Programmazione e cooperazione	8
Articolo 7 – Territorio.....	8
Articolo 8 - Sede	9
Articolo 9 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere	10
Articolo 10 – Stemma.....	10
Articolo 11 - Gonfalone.....	10
Articolo 12 – Lingua tedesca francese e dialetto “Töitschu”	11
Articolo 13 - Toponomastica.....	11
TITOLO II – Organi di governo	12
Articolo 14 – Organi	12
Articolo 15 – Consiglio comunale	12
Articolo 16 – Competenze del Consiglio comunale	12
Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio comunale.....	13
Articolo 18 – Consiglieri comunali.....	13
Articolo 19 - Diritti e doveri	13
Articolo 20 – Capi gruppo consiliari	13
Articolo 21 - Commissioni consiliari	13
Articolo 22 - Elezione della Giunta comunale.....	14
Articolo 23 - Giunta comunale	14
Articolo 24 – Composizione della Giunta comunale	15
Articolo 25 – Funzionamento della Giunta comunale	15
Articolo 26 – Competenze della Giunta comunale.....	16
Articolo 27 – Sindaco	17
Articolo 28– Le competenze amministrative del Sindaco.....	17
Articolo 29 - Competenze di vigilanza del Sindaco.....	19
Articolo 30 – Ordinanze del Sindaco.....	19
Articolo 31 – Vicesindaco	20
Articolo 32 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco. Decadenza della Giunta	20
Articolo 33 - Delegati del Sindaco.....	20
TITOLO III - Uffici del Comune	22
Articolo 34 – Segretario dell'ente.....	22
Articolo 35- Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi	22
Articolo 36 - Competenze consultive del Segretario e dei responsabili di servizi	23



Articolo 37 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario dell'ente	23
Articolo 38 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'ente.....	23
Articolo 39 - Organizzazione degli uffici e del personale	23
Articolo 40 - Struttura degli uffici.....	24
Articolo 41 - Personale.....	24
Articolo 42 - Albo pretorio on line.....	25
TITOLO IV - Servizi	26
Articolo 43 - Forme di gestione.....	26
TITOLO V - Ordinamento finanziario - contabile	27
Articolo 44 - Principi	27
TITOLO VI - Organizzazione territoriale e forme associative	28
Articolo 45 - Cooperazione.....	28
Articolo 46 - Unité des Communes Valdôtaines.....	28
Articolo 47 - Consorzerie e Consorzi di miglioramento fondiario	28
TITOLO VII – Partecipazione popolare.....	30
Articolo 48 - Partecipazione popolare	30
Articolo 49 - Istanze	30
Articolo 50 - Petizioni	31
Articolo 51 – Proposte.....	31
Articolo 52 - Assemblee consultive.....	31
Articolo 53 - Interventi nei procedimenti.....	32
Articolo 54 - Associazioni	32
Articolo 55 - Partecipazione a commissioni.....	32
Articolo 56 - Referendum	32
Articolo 57 - Effetti dei referendum consultivi	33
Articolo 58 - Accesso	33
Articolo 59 - Informazione	34
TITOLO VIII - Funzione normativa	35
Articolo 60 – Statuto comunale e sue modifiche	35
Articolo 61 - Regolamenti.....	35
TITOLO IX- Difensore civico.....	36
Articolo 62 - Difensore civico	36
TITOLO X - Norme transitorie e finali	37
Articolo 63 - Norme transitorie.....	37
Articolo 64 - Norme finali	37
Allegato “A”.....	38
Allegato “B”	39



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998, n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26.02.1948, n. 4 e della legge costituzionale 23.09.1993, n.2.

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Issime, detto anche Eische, è l'ente locale, autonomo e democratico, che rappresenta la forma associativa della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e con quanto previsto dal presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della Unité des Communes rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni a esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione e attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni e alle esigenze locali, inerenti agli interessi e allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, turistico e culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.



7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di associazione, sia di cooperazione con la regione, l'Unité des Communes, gli altri comuni e gli altri enti previsti dalla legge.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari e organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi e al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Articolo 3 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori e obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali, delle tradizioni e della cultura locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a. il superamento degli squilibri economici e sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, secondo i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo e favorendo l'integrazione dell'iniziativa pubblico-privato;
 - c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;



- d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita e la valorizzazione della propria identità;
 - e. la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;
 - f. la salvaguardia e la difesa dell'ambiente naturale e antropizzato con la valorizzazione del territorio come elemento fondante della propria attività amministrativa;
 - g. la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, delle peculiarità locali e del dialetto parlato (*Töitschu*), in riferimento alla lingua tedesca, anche in collaborazione con i comuni vicini appartenente alla medesima area germanofona, con la regione e con le associazioni e gli istituti ufficialmente riconosciuti e previsti dalla legge;
 - h. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali e internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali e autonomi.

Articolo 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.

1. Il Comune garantisce e promuove l'uguaglianza tra i generi, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di essi nell'Amministrazione.
2. Il Comune si impegna a:
 - a. diffondere la legislazione in materia di pari opportunità e promuovere azioni conformi al Codice delle pari opportunità (d. lgs. 11.4.2006, n.198);
 - b. adottare procedure di selezione del personale che non discriminino, nemmeno implicitamente, relativamente allo stato civile;
 - c. prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
 - d. garantire, per quanto possibile, la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi (legge regionale 1 /2015).

Articolo 5 - Nomine, principio della pari opportunità.

1. Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare, più rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza equilibrata di uomini e di donne.



2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
3. Nella Giunta la presenza di entrambi i generi è assicurata ai sensi dell'articolo 22 comma 1bis della legge regionale n. 54/1998.

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti sono improntati ai principi di sussidiarietà con la Regione, ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune con la Regione e i Comuni.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 7 – Territorio

1. Le frazioni e località storicamente riconosciute dalla comunità costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del Comune di Issime si estende per kmq. 35 e confina con i Comuni di Gaby, Fontainemore, Challand Saint Victor, Challand Saint Anselme, Brusson, Perloz, Arnad, Lillianes, Sagliano Micca (BI).



3. Le frazioni che costituiscono la circoscrizione del Comune sono qui di seguito elencate in lingua italiana e in "Töitschu":

➤ <i>Grand Praz</i>	-	<i>Gran Proa</i>
➤ <i>Crest</i>	-	<i>Krecht</i>
➤ <i>Chincheré</i>	-	<i>Tschentschiri</i>
➤ <i>Bioley</i>	-	<i>Biouley</i>
➤ <i>Seingles</i>	-	<i>Zéngji</i>
➤ <i>Seingles Superiore</i>	-	<i>Z'uabra Zéngji</i>
➤ <i>Plane</i>	-	<i>Pioani</i>
➤ <i>Ribola</i>	-	<i>Ribulu</i>
➤ <i>Vecchaus</i>	-	<i>Vetschus</i>
➤ <i>Riccourt</i>	-	<i>Rickurt</i>
➤ <i>Riccourt Superiore</i>	-	<i>Z'uabra Rickurt</i>
➤ <i>Rollie</i>	-	<i>Rolji</i>
➤ <i>Crose</i>	-	<i>Kruasi</i>
➤ <i>Riva</i>	-	<i>Réivu</i>
➤ <i>Preit</i>	-	<i>Preite</i>
➤ <i>Tontinel</i>	-	<i>Tunteleentsch</i>
➤ <i>Fontaineclair</i>	-	<i>-Funtrunkieeru</i>
➤ <i>Capoluogo</i>	-	<i>Duarf</i>
➤ <i>Grand Champ</i>	-	<i>Gran Tschamp</i>
➤ <i>Cugna</i>	-	<i>Künju</i>
➤ <i>Zan</i>	-	<i>San</i>
➤ <i>Ceresole</i>	-	<i>Di Zinnisili</i>
➤ <i>Praz</i>	-	<i>Proa</i>
➤ <i>Proasch</i>	-	<i>Proasch</i>
➤ <i>Champriond</i>	-	<i>Tschendriun</i>
➤ <i>Stein</i>	-	<i>Stein</i>
➤ <i>Riccard</i>	-	<i>Rickard</i>

Articolo 8 - Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in località Capoluogo n. 5. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e funzionali.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa determinazione del Sindaco, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.



Articolo 9 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Issime.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta è esposta accanto a quella della Repubblica Italiana e a quella dell'Unione Europea.
4. Sugli edifici pubblici del Comune deve essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità walser, come espressamente previsto dalla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, articolo 7 bis, espressamente inserito dall'articolo 4 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 26.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dall'articolo 10, comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 10 – Stemma

1. Lo stemma del Comune approvato con D.P.R. 05.02.1987 n. 1062, è costituito dai seguenti elementi: interzato calzato: nel primo, d'azzurro, al cuore partito d'argento e di rosso, caricato di dieci stelle poste in palo, tre, quattro, tre, le sei laterali dell'uno nell'altro, le quattro centrali dell'uno all'altro, cimato dal numero 4 con doppio tratto orizzontale, d'argento, esso cuore accompagnato in punta da due ramoscelli di verde, decussati in punta; nel secondo, fasciato di rosso e d'argento, la prima fascia d'argento caricata dalla croce patente di rosso, accompagnata a destra e a sinistra da due stelle di cinque raggi, dello stesso; nel terzo, di nero, al leone d'argento, linguato e armato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Le forme e le dimensioni del bozzetto sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

Articolo 11 - Gonfalone

1. Il gonfalone si compone dei seguenti elementi: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



2. Le forme e le dimensioni del gonfalone sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

Articolo 12 – Lingua tedesca francese e dialetto “Töitschu”

1. Nel Comune di Issime la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità alla lingua tedesca e al dialetto *töitschu* quale forma tradizionale e identitaria di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese, della lingua tedesca e del dialetto *töitschu*. Nel caso di utilizzo della lingua tedesca e del dialetto *töitschu* dovrà essere assicurata la traduzione simultanea.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese, in lingua italiana e, in casi particolari, con l'aggiunta della lingua tedesca.
5. L'utilizzo della lingua tedesca e del dialetto *töitschu* sarà previsto da apposito regolamento.

Articolo 13 - Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità (Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 11.10.2013) o risultante dal vocabolario *töitschu* edito a cura del Walser Kulturzentrum al quale viene riconosciuta, unitamente alla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser, competenza in materia di tutela e promozione della specificità linguistica, culturale e locale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 09.12.1976, n. 61.



TITOLO II – Organi di governo

Articolo 14 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Vice Sindaco.

Articolo 15 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo ed esercita il controllo politico – amministrativo sull'attività del Comune.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale in rapporto alla composizione del Consiglio comunale. In tal caso, il "Regolamento del Consiglio comunale" ne disciplina la modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento, determinandone le competenze e i poteri. All'atto della loro istituzione devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività e gli obiettivi.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali previsti dall'articolo 21, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
2. Al Consiglio comunale, in applicazione dell'articolo 21 comma 3 della L.R. 07.12.1998 n. 54, è attribuita inoltre la competenza in merito ai seguenti atti:
 - a. i regolamenti
 - b. i piani, programmi e i progetti di fattibilità tecnico economica di opere pubbliche il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a 200.000 euro.



- c. gli acquisti e alienazioni immobiliari sempreché tali funzioni non costituiscano attuazione di atti già approvati dal Consiglio Comunale e comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento comunale.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'articolo 12 commi 3 e 4.

Articolo 18 – Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalle leggi regionali.

Articolo 19 - Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco assicura una preventiva e adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Articolo 20 – Capi gruppo consiliari

1. I capi gruppi consiliari sono individuati tra i consiglieri non componenti la Giunta comunale.

Articolo 21 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si può avvalere di commissioni costituite con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze e i poteri.



2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni possono inoltre essere costituite per svolgere indagini conoscitive e inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni.

Articolo 22 - Elezione della Giunta comunale

1. La Giunta, ad eccezione del Vice Sindaco, è nominata con proprio decreto dal Sindaco, che ne comunica al Consiglio la composizione, dopo la proclamazione degli eletti.
2. Il Consiglio ne approva gli indirizzi generali e di governo.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro trenta giorni dalla vacanza.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente notificate all'interessato.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Articolo 23 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.



Articolo 24 – Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica, e da tre assessori scelti tra i consiglieri comunali con i limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della L.R. 07.12.1998, n. 54.
2. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.
4. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.

Articolo 25 – Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori; in caso di suo legittimo impedimento la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
3. L'assessore, ad eccezione del Vicesindaco, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'assessore può essere sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. **In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede.**



Articolo 26 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza non sia stata attribuita dal presente statuto al Consiglio.
3. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
4. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui devono attenersi il Segretario dell'ente e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalle leggi nonché dallo statuto.
5. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b. approva i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche il cui importo dei lavori a base d'asta sia inferiore a 200.000,00= Euro, i progetti definitivi ed esecutivi, loro varianti e i provvedimenti connessi che comportano autorizzazioni di spesa;
 - c. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d. dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere, nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia;
 - e. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
 - f. prende atto della sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - g. vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - h. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.
6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 54/1998 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa e alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze a essa attribuite ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 54/1998.



7. È riconosciuta alla Giunta comunale la competenza residuale attribuita dall'articolo 23 comma 3 e dall'articolo 117 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Articolo 27 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla normativa regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta. Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula *“Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut spécial de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de la Commune de Issime et d’agir exclusivement pour le bien public”*. *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse del Comune di Issime e di operare esclusivamente per il bene pubblico.”* Il Sindaco può inoltre prestare giuramento nel dialetto *töitschu*, pronunciando la seguente formula *“Ich kheisse z’obsurvrurun recht di Costituzione della Repubblica Italiana un di Statuto Speciale van in Augschtalann, un tun zam béschte was mer hoeschut disch wéiti vür la Commune un vür allz Éische”*.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
4. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 28– Le competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a. rappresenta il Comune a ogni effetto di legge ed è il responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c. presiede la Giunta comunale;
 - d. presiede il Consiglio comunale;



- e. coordina l'attività dei singoli assessori;
- f. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
- g. concorre alla nomina e revoca del Segretario dell'ente, con le modalità previste dalla legge regionale e dalle convenzioni all'uopo stipulate;
- h. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al Segretario e ai responsabili del servizio in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- i. sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta nomina i rappresentanti del Comune laddove necessari;
- j. concorre alla nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi compatibilmente con le funzioni attribuitegli con l'organizzazione dell'ambito sovracomunale determinato ai sensi della L.R. 6/2014;
- k. può delegare propri poteri e attribuzioni agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- l. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- m. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- n. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti e ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 28 l.r. 07.12.1998, n. 54;
- o. propone la revoca degli assessori e l'eventuale sostituzione;
- p. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50 del presente statuto, a coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q. provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- r. qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto;
- s. partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
- t. delega in caso di impedimento o assenza del Sindaco e del vice Sindaco un assessore per l'emissione di ordinanze di cui all'articolo 29 della L.R. n. 54/1998;
- u. sottoscrive i contratti rogati dal Segretario, in assenza di responsabile di servizio competente e le convenzioni a contenuto prevalentemente politico;
- v. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
- w. partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes di appartenenza;



- x. partecipa alla conferenza dei sindaci nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;
 - y. rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa; tali competenze vengono esercitate dal Dirigente del servizio associato dello "Sportello Unico degli Enti Locali" durante la partecipazione del Comune a tale servizio e limitatamente ai periodi di attivazione dei relativi tipi di procedimento;
 - z. esercita i compiti stabiliti dall'art.26 della L.R. 54/1998 e non menzionati nei punti precedenti.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.
 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, ordinanze, direttive e determine.
 4. Il Sindaco può delegare i propri poteri e competenze al vice Sindaco e agli assessori.

Articolo 29 - Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario dell'ente, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e. promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 30 – Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo possono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.



3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Articolo 31 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Sindaco.
2. Il Vice Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando la formula prevista nell'articolo 27, comma 1.
3. Il Vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco.

Articolo 32 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco. Decadenza della Giunta

1. La disciplina concernente le dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco, nonché la decadenza della Giunta sono disciplinati dall'art. 30 ter della legge regionale 54/1998,
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto, o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco, è sostituito nella carica di assessore dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 33 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare e revocare, con suo provvedimento, a ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente, il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.



-
4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, sono comunicate al Consiglio.



TITOLO III - Uffici del Comune

Articolo 34 – Segretario dell'ente

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, iscritto in apposito Albo regionale che dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli Uffici e dei Servizi.
3. Al Segretario dell'ente sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. I regolamenti e le convenzioni, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario dell'ente.
6. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 35- Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente; egli l'esercita in base agli indirizzi del Consiglio e in attuazione delle deliberazioni della Giunta, nonché delle determinazioni e direttive del Sindaco, con le competenze previste dalle leggi e dal presente statuto. Il Segretario dell'ente dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Al Segretario dell'ente e ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
3. I responsabili dei servizi dipendono funzionalmente dal Segretario dell'ente.



Articolo 36 - Competenze consultive del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Il Segretario dell'ente e i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e, per il Segretario dell'ente, di natura giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori.
3. Il Segretario dell'ente esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e sulle questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali ai sensi delle norme regionali.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 37 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario dell'ente

1. Il Segretario dell'ente esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 38 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'ente

1. Il Segretario dell'ente partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Il Segretario attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del Comune di Issime.

Articolo 39 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a. distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;



- c. analisi e individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d. individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e. massima flessibilità e collaborazione delle strutture e del personale.
2. La Giunta provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
 3. La Giunta disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
 5. Con regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Articolo 40 - Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 41 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, la collaborazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.



Articolo 42 - Albo pretorio on line

1. Il Comune di Issime istituisce l'albo pretorio on-line che è costituito da un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo www.comune.issime.ao.it denominata "Albo pretorio" in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione o da soggetti terzi.
2. L'Albo online è accessibile agli utenti mediante un link presente nella homepage del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
3. Al fine di facilitare l'accessibilità, l'Albo online è suddiviso in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di atti pubblicati. La sua struttura, le dimensioni e la disposizione, nonché le modalità di accesso, sono tali da consentire un'agevole conoscenza del contenuto dei documenti pubblicati.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti ivi pubblicati.
5. Il Segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende la pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.



TITOLO IV - Servizi

Articolo 43 - Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.



TITOLO V - Ordinamento finanziario - contabile

Articolo 44 - Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal regolamento di contabilità.



TITOLO VI - Organizzazione territoriale e forme associative

Articolo 45 - Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune, con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Articolo 46 - Unité des Communes Valdôtaines

1. Il Consiglio comunale, può delegare all'Unité des Communes, l'esercizio di funzioni comunali.
2. Fa parte della Giunta dell'Unité il Sindaco; in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
3. All'Unité è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali individuati dall'articolo 16 della L.R. n. 6/2014 e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati, oltre che dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi, da apposite convenzioni tra gli enti che stabilisce – se del caso - anche le modalità del trasferimento del personale.

Articolo 47 - Consorzerie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune può adottare intese con le consorzerie esistenti sul suo territorio, per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorzerie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consorzisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'articolo 12 l.r. 5.4.1973, n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione delle consorzerie affidate al Comune dagli organi regionali mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha



competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi o urgenti e ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5.4.1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.



TITOLO VII – Partecipazione popolare

Articolo 48 - Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative e forme di cittadinanza attiva, al fine di assicurare il buon andamento, la democrazia, la cooperazione attiva, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, rafforzando il rapporto di fiducia tra i cittadini.
2. Sono forme di partecipazione popolare:
 - a. le istanze;
 - b. le petizioni;
 - c. le proposte;
 - d. le assemblee consultive;
 - e. l'intervento nei procedimenti;
 - f. le associazioni;
 - g. partecipazione a commissioni;
 - h. i referendum.
3. Il Comune, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, può prevedere forme di consultazione della comunità locale, dei cittadini, degli organismi o dei soggetti economici interessati, ove del caso. 4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione o di informazione. 5. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, residenti nel territorio del Comune.

Articolo 49 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta è fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o amministrativa della questione.



Articolo 50 - Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi del Comune per sollecitarne l'intervento su questioni di competenza.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione della petizione, dispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato e ne dà notizia agli interessati.

Articolo 51 – Proposte

1. Il venti per cento dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che sono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune e i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Articolo 52 - Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi, cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di quattro consiglieri o del venti per cento degli elettori, entro trenta giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale su proposta di numero quattro consiglieri o del dieci per cento degli elettori e nel rispetto delle modalità dei punti 2 e 3 del presente articolo. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.



Articolo 53 - Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti comunali ed in particolare dal regolamento comunale in materia di accesso agli atti e documenti.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami o altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Articolo 54 - Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Articolo 55 - Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Articolo 56 - Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, a eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione e ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di cinque referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a. dalla Giunta comunale;
 - b. da numero otto consiglieri comunali;
 - c. dal venticinque per cento degli elettori.



Per la raccolta delle firme ci si attiene alle disposizioni regionali.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Segretario. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
10. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "albo pretorio" e sul bollettino ufficiale della regione.

Articolo 57 - Effetti dei referendum consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Articolo 58 - Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli o associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale e in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.



Articolo 59 - Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa e chiara.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.



TITOLO VIII - Funzione normativa

Articolo 60 – Statuto comunale e sue modifiche

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
3. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Articolo 61 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia, nonché consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale in allegato alla deliberazione di approvazione, con le modalità vigenti in materia di pubblicazione degli atti deliberativi e sul sito istituzionale dopo la loro entrata in vigore.
5. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli, nonché riproducibili, senza alcuna formalità.



TITOLO IX- Difensore civico

Articolo 62 - Difensore civico

1. È istituita la figura del difensore civico ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, previo accordo tra gli enti o con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la nomina di un unico difensore civico.



TITOLO X - Norme transitorie e finali

Articolo 63 - Norme transitorie

1. Il presente statuto, e le modifiche al presente statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Albo pretorio".

Articolo 64 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

---ooOoo=---



Allegato “A”



Il gonfalone del Comune di Issime

Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Registro Araldico 13 aprile 1987



Allegato "B"



Lo stemma del Comune di Issime

Interzato calzato: nel primo, d'azzurro, al cuore partito d'argento e di rosso, caricato di dieci stelle poste in palo, tre, quattro, tre, le sei laterali dell'uno nell'altro, le quattro centrali dell'uno all'altro, cimato dal numero 4 con doppio tratto orizzontale, d'argento, esso cuore accompagnato i punta da due ramoscelli di verde, decussati in punta; nel secondo, fasciato di rosso e d'argento, la prima fascia d'argento caricata dalla croce patente di rosso, accompagnata a destra e a sinistra da due stelle di cinque raggi, dello stesso; nel terzo, di nero, al leone d'argento, linguato e armato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.